

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IV<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CFA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 019/CFA– RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2017

## COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD FBC FINALE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA DI CUI ALL'ART. 99 BIS NOIF, SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE JAWO LAMIN IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

1.- Con ricorso del 19.1.2017, la ASD FBC Finale impugnava davanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, la delibera della Commissione Premi del 15.12.2016, con la quale era stata rigettata la richiesta del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, rivolta alla Carpi DC 1909 srl in seguito e per effetto del tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Lamin Jawo, nato in Gambia il 15.03.1995.

A sostegno del gravame il citato reclamante deduceva che la Commissione Premi era incorsa in errore nell'applicazione al caso di specie del comma 1 *bis* dell'art. 99 NOIF, essendosi limitata a negare la certificazione del premio, adducendo che il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non era più tesserato con la Società dilettantistica ricorrente e non considerando che il vincolo di tesseramento dei calciatori extracomunitari – limitato ad un anno – è stabilito dall'art. 40 *quater*, cpv 1.2, terzo paragrafo, NOIF, che prescrive anche la cessazione della validità del vincolo al termine della Stagione Sportiva.

Concludendo, la ricorrente eccepiva una disparità di trattamento in confronto dei calciatori extracomunitari e invocava la disapplicazione della citata norma.

L'adito Tribunale, con decisione del 4 maggio 2017, pubblicata nel Com. Uff. n. 24/TFN-SVE il successivo 29 maggio, rigettava il reclamo e, per l'effetto, confermava l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

2.- Con ricorso notificato il 6 giugno 2017, la ASD FBC Finale ha impugnato questa decisione e ha invocato una (testualmente) “...*interpretazione in senso costituzionalmente orientato del combinato disposto degli artt. 99 comma 1 bis e 40 quater N.O.I.F. capoverso 1.2 terzo paragrafo...*”, riproponendo sostanzialmente tutte le argomentazioni già svolte davanti al giudice *a quo*.

Con atto del 9.6.2017 si è costituita la società Carpi F.C. 1909 S.r.l., articolando tre motivi per contestare il gravame e sostenere la fondatezza dell'impugnata decisione.

Nella riunione del 26.7.2017, poi, i patroni dei due sodalizi hanno illustrato le argomentazioni svolte nei loro libelli, riportandosi alle conclusioni ivi rispettivamente rassegnate e chiedendone l'accoglimento.

Chiuso il dibattimento, questa Corte, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è infondato e va rigettato.

a) Preliminarmente e in punto di fatto occorre evidenziare che, al momento della sottoscrizione del contratto da professionista con la società Carpi, il calciatore Lamin Jawo non era più tesserato con il sodalizio reclamante.

La fattispecie è compiutamente disciplinata dall'art. 99 NOIF, intestato "Premio di addestramento e formazione tecnica" che, al punto 1 *bis*, così testualmente dispone: "*Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica*".

Considerata la diamantina chiarezza della norma, alcun dubbio può essere avanzato per contestare la fondatezza della decisione impugnata, atteso che il giudice *a quo* ha fatto corretta ed ineccepibile applicazione alla fattispecie della disciplina normativa richiamata, svolgendo anche considerazioni in ordine al principio della tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, che questa Corte condivide.

b) Preso atto di questo, Parte reclamante ha invocato non già un'interpretazione evolutiva della norma cennata, bensì una pronuncia profondamente modificatrice della scelta operata in materia dal Legislatore sportivo, lì dove ha inteso escludere la corresponsione del premio per i calciatori svincolati, intervento questo non consentito ad un organo di giustizia, cui compete esclusivamente l'applicazione del complesso di norme che costituisce l'ordinamento giuridico sportivo.

Assorbito ogni altro motivo, il gravame va rigettato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD FBC Finale di Finale Ligure (SV).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CARONNESE LA QUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL'INCASSO DELLA GARA DI TIM-CUP 2016/17 MATERA/CARONNESE DEL 31.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/TFN-SVE del 29.05.2017)**

Con ricorso in data 6.7.2017, la Matera Calcio s.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del TFN – Sezione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 28/TFN, con la quale, in accoglimento del reclamo della Società S.C. Caronese, la stessa Matera Calcio è stata condannata a corrispondere la somma di e 4.541,42 a saldo della quota percentuale di spettanza della Società Caronese in relazione alla partecipazione alla gara Matera/Caronese TIM CUP del 31.07.2016, oltre interessi legali dalla data dell'incontro e spese di lite, quantificate in €200,00.

La Matera Calcio S.r.l. adduce quale unico motivo del presente gravame la violazione del termine di 10 giorni previsto dall'art. 34, comma 2, C.G.S., per il deposito della decisione degli Organi di giustizia sportiva, essendo state le motivazioni della decisione assunta dal TFN all'esito della riunione del 29.5.2017 - ed il cui dispositivo era stato reso noto in data 30.5.2017 mediante pubblicazione sul Com. Uff. n. 26/TFN - comunicate in data 21.6.2017, a seguito della pubblicazione della decisione nella sua integrità a mezzo del Com. Uff. n. 28/TFN.

Il ricorso è inammissibile perché non sottoscritto dal legale rappresentante della Matera Calcio s.r.l., così come richiesto dall'art. 33, comma 5, CGS. Si osserva, al riguardo, che, pur essendo stata tale circostanza evidenziata nelle sue controdeduzioni – ritualmente trasmesse alla stessa Società Matera Calcio – dalla S.C. Caronese, che al riguardo ha formulato, in rito, specifica eccezione di nullità/inesistenza del ricorso, la Matera Calcio s.r.l. non è comparsa alla riunione del 26 luglio 2017 dinanzi a questa Corte, in tal modo precludendosi definitivamente di sanare la rilevata irregolarità che, ai sensi dell'art. 33, comma 9, C.G.S., risulta in effetti sanabile sino al momento del trattenimento in decisione del ricorso.

Avendo la società Caronese formulato domanda di condanna della Matera Calcio s.r.l. al pagamento delle spese di lite, anche temeraria, questa Corte procede alla valutazione del merito del ricorso, ai soli fini della pronuncia sulla domanda in questione.

Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che il termine di 10 giorni, decorrente dalla adozione delle decisioni degli Organi della giustizia sportiva, previsto dall'art. 34, comma 2, C.G.S., per il loro deposito, ha natura pacificamente ordinatoria e funzione meramente sollecitatoria, il cui mancato rispetto non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia delle decisioni stesse, come si

evince dalla assenza di qualsivoglia disposizione codicistica che preveda conseguenze - e tanto meno la sanzione della nullità invocata dalla ricorrente - a carico delle decisioni che fossero rese oltre il termine in esame.

La domanda proposta dalla Società Caronese di condanna della ricorrente alle spese per lite temeraria, tenuto conto del riconoscimento del debito in questione operato dalla società Matera Calcio con la nota in atti del 9.12.2016, va dunque accolta, con liquidazione che si ritiene congruo determinare in €300,00, oltre accessori di legge.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT) e condanna la società Matera Calcio Srl a rifondere alla società Caronese le spese di lite liquidate in €300,00, oltre accessori come per legge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mauro Sferrazza

**Publicato in Roma il 1 settembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio